



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA

TRA IL COMUNE DI CAMPI BIENZIO E _____

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in _____, nella Casa Comunale il Comune di Campi Bisenzio, di seguito denominato Ente erogatore, codice fiscale 80016750483 e partita IVA 00421110487 rappresentato da _____ in qualità di _____

e _____, in seguito denominato Ente fruitore, codice fiscale ____ e partita IVA _____, con sede in _____, rappresentato da _____ nella propria qualità di _____

Premesso che:

- risulta acquisita l'istanza prot. n. _____, in data _____, con la quale _____ ha chiesto di aderire alla convenzione che consente l'accesso alla banca dati anagrafica essenziale per lo svolgimento _____ dei _____ seguenti compiti:

_____, specificando gli adempimenti normativi, e finalità istituzionali perseguite ed i motivi che titolano l'Ente fruitore _____ all'accesso;

- è ritenuta accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ con cui è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati anagrafica dell'Ente erogatore da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei Gestori di Pubblici Servizi richiedenti, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ;

Visti:

- ✓ il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ✓ il D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014 che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ed in particolare l'art 5 comma 4 il quale prevede che " Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art .62



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

comma 3, dal decreto 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio.....omissis. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco” ;

✓ il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale - CAD, con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- art. 50, primo comma, nel quale si stabilisce " *I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico*";
- art. 50 comma 2-ter a norma del quale " *Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1) ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.* ";
- art 62 (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente -ANPR) il cui comma 3 che prevede che " (omissis)... *I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) (pubbliche amministrazioni) e b) (gestori di pubblici servizi), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR ... (omissis)*";
- art. 73, che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività – SPC;

✓ il DPR 28 dicembre 2000, n, 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- art. 43, nel quale viene sancito che " 1. *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.* 2. *Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11*



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

- art. 46, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
 - art. 47, nei commi a seguire, in base a cui " 1c. - *L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. - 2c. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. - 3c. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;*
- ✓ il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 contenente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare all'art. 35 comma 3;
- ✓ il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), d'ora in



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

poi Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza;

- ✓ la legge 15/5/1997 n. 127 contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma 5 stabilisce che *"I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"*;
- ✓ la legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- ✓ la legge 07/08/1990 n. 241 : Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.
- ✓ la legge 24/12/1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) così come modificata in ultimo dal D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e s.m.i. con particolare riguardo al capo VI artt. 33 e ss;
- ✓ il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.";
- ✓ la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" e s.m.i.;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza" e s.m.i.;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- ✓ la Legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e s.m.i.;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero" e s.m.i.;
- ✓ Le Linee Guida AGID sul documento informatico del 18 Maggio 2021;

le parti convergono quanto segue:



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente erogatore autorizza l'Ente fruitore all'accesso telematico alla banca dati anagrafica per l'adempimento dei propri compiti istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L'Ente erogatore consente l'accesso in relazione:

- ✓ ai seguenti cluster/casi uso: notificazione, comunicazione, verifica dichiarazioni sostitutive, accertamenti d'ufficio;
- ✓ alla frammentarietà dei dati che saranno resi disponibili qualora non eccedenti e pertinenti le finalità istituzionali perseguite e rappresentate dall'Ente fruitore;
- ✓ alla banca dati anagrafica del Comune di Campi Bisenzio, con preclusione della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.)

In ragione dei precitati assunti l'Ente fruitore sarà profilato, mediante formale addendum alla presente convenzione, circa i mezzi essenziali e non essenziali convenuti fra le Parti; l'Estratto dell'Accordo sarà reso pubblico da ciascun Titolare nella sezione del proprio sito Istituzionale.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere all'Ente erogatore informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alle banche dati di cui al punto precedente.

L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso telematico con la presente convenzione, potrà essere autorizzato eccezionalmente solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza, non eccedenza e necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche dell'Ente erogatore e dell'Ente fruitore _____ lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'ENTE FRUITORE PER L'UTILIZZO DEI DATI

L'Ente fruitore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite, esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali;
- procedere al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso telematico;



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- cancellare i dati acquisiti tramite i servizi di accesso telematico alle banche dati anagrafiche dell'Ente erogatore non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso telematico ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- utilizzare i sistemi di accesso telematico ai dati in consultazione *on line* esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

L'Ente fruitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Ente erogatore:

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema informatico qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disattivazioni, cancellazioni);
- ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio sistema informatico, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso l'Ente erogatore si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute.

Inoltre, l'Ente fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli autorizzati al trattamento dei dati personali e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- l'accesso telematico ai dati verrà consentito esclusivamente al personale o assimilati che siano stati espressamente designati dallo stesso Ente fruitore quali autorizzati al trattamento dei dati;
- verranno adottate, al proprio interno, regole di sicurezza atte ad assicurare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione univoca dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali, a titolo esemplificativo, l'identificazione univoca tramite autenticazione SPID / CIE / CNS oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa; nel caso le credenziali siano costituite da *username e password*, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di cui all'art. 32 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

L'Ente fruitore, infine, dichiara di avere consapevolezza delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, nel D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e della possibilità di controlli ivi previsti, da parte dell'Ente erogatore, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione e, eventualmente, per l'espletamento degli stessi, le sedi in cui viene utilizzato il servizio.

ART. 3 - TITOLARITÀ DELLE BANCHE DATI

L'Ente erogatore conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nelle banche dati anagrafiche; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare all'Ente erogatore con posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 4 - SERVIZI EROGATI E MODALITÀ DI ACCESSO

L'Ente erogatore consente l'accesso telematico, limitatamente al profilo di accesso autorizzato, tramite la rete Internet ai servizi di consultazione della banca dati anagrafica del Comune di Campi Bisenzio. Le eventuali stampe cartacee riportanti i dati soggetti a trattamento dovranno essere svolte solo se strettamente necessarie. Nessuna stampa o copia fotostatica potrà essere ceduta a soggetti terzi che non siano stati preventivamente autorizzati. L'Ente fruitore dovrà adottare ogni precauzione concernente la custodia del supporto cartaceo contenente i dati personali. Ogni supporto cartaceo derivato dovrà essere conservato in spazi appositi, controllati dall'autorizzato e non accessibili a terzi, solo per il tempo necessario al trattamento. La carta prodotta durante il trattamento autorizzato, direttamente derivante dalla reportistica disponibile nel servizio telematico dovrà essere distrutta al termine del periodo di trattamento.

ART. 5 - MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO E LIVELLI DI SERVIZIO

L'accesso telematico alla banca dati anagrafica è un servizio di consultazione online, reso disponibile tramite un'applicazione web sulla rete Internet, attraverso un browser di navigazione.

L'applicazione web di cui trattasi:

- è implementata con protocolli https attraverso l'utilizzo di certificati SSL erogati da una Certification Authority ufficiale;
- prevede la gestione delle utenze e delle abilitazioni agli accessi;



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

– prevede il tracciamento di tutte le operazioni svolte dagli utenti, opportunamente autenticati e autorizzati;

– le abilitazioni agli accessi alla banca dati anagrafica sono definite puntualmente per ogni singolo utente, con eventuale restrizione a criteri di ricerca esclusivamente puntali e, comunque, con l'impossibilità di estrarre copie integrali delle suddette banche dati .

Le postazioni di lavoro dell'Ente fruitore che si collegano alla banca dati anagrafica non devono essere accessibili al pubblico, devono essere poste sotto la responsabilità dell'utente designato agli accessi, devono essere mantenute in sicurezza, secondo le vigenti norme di sicurezza.

Non sono possibili accessi contemporanei all'applicazione web, utilizzando le medesime credenziali da postazioni diverse.

L'identificazione dell'utente avviene tramite autenticazione forte, attraverso l'uso di SPID combinato con One Time Password – superando il meccanismo della coppia utente / password.

L'utente, una volta autenticato, deve registrare obbligatoriamente i riferimenti alla pratica, nell'ambito della quale viene effettuata la consultazione, prima di accedere alle funzioni di consultazione delle banche dati anagrafiche.

La gestione degli utenti e delle abilitazioni viene effettuata, per conto dell'Ente erogatore, da un supervisore, individuato nel Responsabile dei Servizi Demografici con l'ausilio del Servizio Informatico dell'Ente erogatore; parimenti, e per conto dell'Ente fruitore, si individua un unico supervisore nel _____.

Le richieste di nuove abilitazioni, modifiche e cessazioni devono essere gestite fra i due supervisor, attraverso il canale PEC istituzionale e il protocollo informatico.

Almeno una volta l'anno, l'Ente erogatore e l'Ente fruitore, attraverso i due supervisor, devono effettuare la verifica dell'elenco degli utenti e delle abilitazioni, per aggiornare le utenze attive.

Almeno una volta l'anno, l'Ente fruitore deve verificare, anche a campione, le modalità di accesso telematico e il rispetto dei presupposti stabiliti nella presente convenzione sui dati ricercati e sul loro utilizzo.

Almeno una volta l'anno, l'Ente erogatore deve verificare, anche a campione, gli accessi telematici effettuati alla banca dati anagrafica locale da parte dell'Ente fruitore, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio.

L'accesso telematico alla suddetta banca dati anagrafica è disponibile tutti i giorni della settimana e in tutte le ore del giorno; eventuali interruzioni programmate del servizio online saranno comunicate attraverso il canale PEC e il protocollo informatico, da utilizzare anche per i casi di disservizio o malfunzionamento.

I dati contenuti nella banca dati anagrafica locale sono aggiornati in tempo reale, a seguito di ogni variazione gestita dall'Ente erogatore.



**COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

ART. 6 - ENTE FRUITORE E TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Fruitore tratta i dati esclusivamente nel quadro della presente convenzione, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra specificate.

L'Ente Fruitore assiste e collabora con il Comune nell'assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 "Sicurezza del Trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati".

Il Comune di Campi Bisenzio e l'Ente fruitore riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

L'Ente Fruitore deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche detto DPO) del Comune, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR;

L'Ente Fruitore deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività. Resta inteso che detti impegni di riservatezza rimarranno vigenti anche una volta cessato il presente Accordo.

L'Ente Fruitore deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l'elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l'attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell'integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

L'Ente Fruitore informa senza indugio il Comune se nota che un'istruzione impartita da quest'ultimo viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dalla presente convenzione. L'Ente Fruitore è autorizzato a sospendere l'esecuzione di tale istruzione fino a quando non viene confermata o corretta dal Comune.

ART. 7. NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DA PARTE DELL'ENTE FRUITORE (C.D. DATA BREACH)



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

1. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso imprevisto o non autorizzato ai dati personali), riguardante i propri sistemi o quelli dei Responsabili, l'Ente Fruitore dovrà notificare al Comune per iscritto mediante posta elettronica certificata (PEC) tale evento nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

2. La comunicazione dovrà:

- (a) descrivere nel dettaglio la natura della violazione dei dati personali, ivi compresi, ove possibile, le categorie, il numero approssimativo e l'identità degli interessati coinvolti e le categorie e il numero approssimativo di dati personali coinvolti;
- (b) comunicare il nominativo e i dati di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati o altro punto di contatto ove sia possibile ottenere maggiori informazioni;
- (c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- (d) contenere una proposta di misure di sicurezza da adottare al fine di risolvere la violazione dei dati personali, ivi comprese, ove opportuno, le misure finalizzate a mitigare i possibili effetti negativi;
- (e) indicare se, ad avviso dell'Ente Fruitore, è opportuna o doverosa la notificazione all'Autorità di controllo e/o anche agli interessati coinvolti;
- (f) riportare qualsivoglia informazione a disposizione dell'Ente Fruitore, che possa essere utile al Titolare ai fini della comunicazione della violazione di dati personali all'Autorità di controllo.

3. L'Ente Fruitore presterà tutta l'assistenza e la collaborazione eventualmente richiesta dal Titolare al fine di porre rimedio alla violazione di dati personali e al fine di fornire all'Autorità di controllo ogni informazione o chiarimento richiesto.

4. Monitoraggi: l'Ente erogatore provvederà, con cadenza almeno semestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dall'Ente fruitore. È obbligo di quest'ultimo prestare la propria piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

5. Comunicazioni e informazioni: l'Ente fruitore è tenuto a collaborare e a coadiuvare il R.P.D. nello svolgimento delle attività da questo effettuate. I riferimenti completi del R.P.D. sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente; il R.P.D. è contattabile al seguente indirizzo e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 RISERVATEZZA

Tutti i dati personali acquisiti dall'Ente Fruitore e trattati nell'ambito della presente convenzione sono soggetti a un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi. Tale obbligo di riservatezza non sussisterà nel caso in cui il Titolare abbia espressamente autorizzato la rivelazione di tali informazioni a terzi, nel caso in cui la rivelazione delle informazioni a terzi sia ragionevolmente necessaria e pertinente



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

rispetto alle finalità di cui alla presente convenzione e comunque ove ricorra una idonea base giuridica.

ART. 9- LIMITAZIONI E RESPONSABILITÀ

L'Ente erogatore è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza, esclusivamente per i fini istituzionali indicati in premessa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo l'Ente erogatore da ogni responsabilità.

ART. 10 - ONERI ECONOMICI E SPESE CONTRATTUALI

L'accesso ai dati di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente fruitore avviene a titolo gratuito e senza ulteriori oneri economici.

Sono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione internet e di collegamento con il servizio telematico di accesso alle banche dati anagrafiche dell'Ente erogatore.

Non sono previste spese contrattuali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del DPR n. 642/1972 e s.m.i..

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di _____ dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo _____ per _____.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), l'Ente erogatore si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa formale comunicazione, con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

L'Ente erogatore verificherà, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio
Il _____

Per (Ente Fruitore) _____
Il _____

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente